

COMUNE DI..... SAN DAMIANO AL COLLE.....

(Provincia di..... PAVIA.....)

COPIA

Deliberazione originale del Consiglio comunale

N.RO 30	O G G E T T O	APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ARMAMENTO DELLA
DATA 27/06/2013		POLIZIA LOCALE.

L'anno duemila tredici..... il giorno ventisette..... del mese di giugno.....
alle ore 21....., nelle sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione..... ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Con-
siglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
VERCESI Cesarino Giuliano	X				
RICCARDI Elena	X				
BRANDOLINI Paola	X				
DACREMA Monica	X				
CHIAPPERINI Marilena	X				
SFORZA Emanuela Maria	X				
CORDINI Martina (G)		X			

Assegnati n.ro 7.....
In carica n.ro 7.....

Fra gli assenti sono giustificati (art. 289 del T.U.L.C.P. 4 feb-
braio 1915, n. 148) i signori consiglieri:
Cordini Martina

Presenti n.ro 6.....
Assenti n.ro 1.....

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede il signor VERCESI CESARINO GIULIANO nella sua qualità di SINDACO

Partecipa il Segretario comunale signor Beltrame d.ssa Roberta La seduta è pubblica

Nominati scrutatori i signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ARMAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che le forze di Polizia munite di mezzi di forza e della possibilità, disciplinata dalla legge, di un potenziale uso delle armi da parte delle stesse sono un modulo necessario per tutta la società civile;

che le forze di Polizia nella società moderna si prospettano anch'esse come una forza lavoro e, nell'ambito costituzionale, i loro agenti vengono individuati come una particolare categoria di lavoratori aventi gravi doveri, ma anche diritti tra i quali quello di godere di una particolare tutela per la loro rischiosa e delicata attività;

che gli agenti di Polizia Locale ai sensi dell'art. 53 del C.P. possono far uso legittimo delle armi e dei mezzi di coazione fisica, al fine di adempiere ad un dovere del proprio ufficio quando sono costretti dalle necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità;

Rilevato che:

- a norma della legge 7 marzo 1986, n. 65 art. 5 comma 5 "gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del Consiglio comunale, portare senza licenza le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio, nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'art. 4" della norma suddetta. "Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministero dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso";

- con DM 4 marzo 1987, n. 145 è stata data attuazione al disposto dell'art. 5 comma quinto della predetta legge. In particolare con detto decreto è stato emanato un regolamento contenente norme di carattere generale concernenti i casi e le modalità dell'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, nonché la tipologia e il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso;

Dato atto che:

la dotazione organica di questo Comune contempla una unità di personale di Polizia Locale, già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza (decreto prefettizio prot. n. 2728-17387/AAG-EELL del 13.06.2002, pervenuto in data 18.06.2002 e annotato al num. 1683 del prot. comunale);

il predetto agente è di norma impegnato in servizi di polizia giudiziaria e di sicurezza, nonché in servizi di controllo del territorio che possono determinare gravi rischi per la persona;

l'attività dell'ufficio di polizia locale fornisce un valido ausilio alle Forze dell'Ordine che, per interventi sul territorio, si rivolgono al personale di vigilanza comunale;

Dato atto ancora che:

questo Comune aderiva alla convenzione di vigilanza intercomunale "Oltrepo' Orientale" stipulata in data 29 settembre 2011 per l'esercizio associato del servizio di polizia locale tra i Comuni di Santa Maria della Versa, Rovescala, San Damiano al Colle, Montù Beccaria, Zenevredo ed Unione dei Comuni lombarda Prima Collina (Canneto pavese – Castana – Montescano);

con deliberazione di CC n. 3 del 24.01.2013 avente ad oggetto “Esame ed approvazione dello schema di convenzione tra i Comuni di Santa Maria della Versa, Rovescala, San Damiano al Colle, Montù Beccaria, Zenevredo ed Unione dei Comuni lombarda Prima Collina (Canneto pavese – Castana – Montescano) per la gestione associata della funzione fondamentale: POLIZIA LOCALE”, esecutiva a norma di legge, questo Comune ha approvato la convenzione per l'esercizio associato della funzione fondamentale: polizia municipale e polizia amministrativa locale, in ossequio a quanto previsto dall'art. 14, commi 25-31, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, modificato dall'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 31 luglio 2012, n. 135, e da ultimo modificato dalla cosiddetta legge di stabilità del 24 dicembre 2012 n. 228;

questo Comune con deliberazione di CC n. 23 del 13.06.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato il regolamento per la gestione associata della funzione di polizia municipale e amministrativa locale;

Rilevato che:

il programma degli interventi di polizia locale sul territorio viene stabilito dalla Consulta dei Sindaci e prevede, tra gli altri, operazioni di rilevamento delle infrazioni al codice della strada con relativi controlli di conducenti e servizi serali e notturni;

l'agente di PL di questo Comune, in forza della predetta convenzione intercomunale cui San Damiano al Colle aderisce, è chiamato a svolgere di concerto con gli altri agenti di PL anche i previsti turni serali e notturni;

Vista la richiesta del sig. Massimo Sassoni, agente di PL di questo Comune, in data 18.6.2013, annotata al prot. n. 2012, con la quale si chiede l'assegnazione dell'arma, ai fini dell'espletamento in totale sicurezza dei servizi (anche serali e notturni) richiesti nell'ambito della convenzione intercomunale;

Ribadito che l'agente di PL sig. Massimo Sassoni è in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza;

Considerato che l'art. 14 del citato regolamento per la gestione associata della funzione di polizia municipale e amministrativa locale, per quanto non espressamente disciplinato dallo stesso, rinvia alle norme di legge in materia ed ai regolamenti comunali che non siano in contrasto, facendo espresso richiamo ai regolamenti comunali che disciplinano il vestiario, il parco veicoli e l'assegnazione delle armi;

Dato atto che questo ente non è dotato di regolamento disciplinante l'assegnazione delle armi alla polizia locale e che pertanto occorre fare riferimento al regolamento per l'armamento della polizia locale a suo tempo approvato dalla Consulta dei Sindaci e adottato dagli altri Comuni aderenti alla citata convenzione di vigilanza intercomunale “Oltrepo' Orientale” e ora facenti parte della convenzione per la gestione associata della funzione fondamentale: POLIZIA LOCALE;

Ritenuto quindi di procedere alla approvazione del regolamento per l'armamento della polizia locale nel testo già approvato dagli altri enti, come allegato al presente atto;

Vista la legge 7 marzo 1986, n. 65 "Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale";
Visto il D.M. 4 marzo 1987 n. 145;

Considerato che l'art. 17 comma 134 della legge 127/97 c. d. “legge Bassanini” ha introdotto la modifica dell'art. 5, comma 5, della Legge Quadro sulla Polizia Municipale, n. 65/86, prevedendo che il porto dell'arma, per il personale di Polizia Locale in possesso della qualifica di Pubblica Sicurezza, sia subordinato all'autorizzazione del Consiglio Comunale;

Atteso che si rende necessario autorizzare il personale al porto di pistola d'ordinanza, da assegnarsi successivamente con provvedimento del Sindaco;

Vista la legge regionale della regione Lombardia 14 aprile 2003, n. 4 "Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana";

Visti il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, contenente: "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi";

Preso atto che l'armamento degli agenti va definito a livello di ogni singolo Comune, con apposito e specifico regolamento, come chiarito dalla nota del Ministero dell'Interno di data 13 luglio 2006 e prot. 15700/6.7./TN2005/659, riferendosi a quanto disposto dal DM n. 145 del 4/3/1987;

Visto l'allegato schema di regolamento composto da n. 11 articoli;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il decreto del Sindaco del Comune di Montù Beccaria (in qualità di Comune referente della convenzione per la gestione associata della funzione di polizia locale) n. 10 del 29 maggio 2013 con cui si è provveduto alla nomina dell'agente di PL Roberto Melchionno quale responsabile dell'ufficio comune della convenzione per la gestione associata della funzione di polizia locale;

Visto il parere favorevole espresso dal predetto responsabile in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n.267/00;

Illustra il punto all'ordine del giorno il Consigliere Comunale Elena Riccardi.

Prende la parola il Consigliere di minoranza Sforza, che, in via preliminare, consegna al Segretario Comunale l'allegato testo (datato e firmato) che reca in sintesi la posizione del gruppo di minoranza rispetto al punto all'ordine del giorno. Successivamente procede ad esporre le proprie osservazioni.

Rileva come giustamente l'amministrazione abbia tempestivamente dato riscontro all'istanza dell'agente di PL (datata 18.6.2013) e ribadisce la posizione contraria assunta nel 2010 dalla allora amministrazione (di cui faceva parte come consigliere comunale di maggioranza) rispetto alla assegnazione dell'arma.

In continuità con tale orientamento, anche oggi esprime parere non favorevole alla assegnazione dell'arma, sottolineando la propria personale contrarietà all'uso delle armi. Precisa che tale posizione contraria è condivisa da tutto il gruppo di minoranza.

Prosegue osservando che la necessità di armare il vigile dipende dai servizi cui sarà adibito e quindi dalla programmazione dei turni e delle attività di PL che sarà fatta nell'ambito della convenzione intercomunale.

Ad oggi non riscontra una particolare esigenza di armamento del vigile, sulla scorta dei servizi di norma svolti. Chiede quindi di soprassedere e di valutare l'opportunità dell'assegnazione dell'arma, subordinando la decisione sia all'esame dei turni e dei servizi che saranno richiesti in convenzione, sia all'esame dei costi da sostenere da parte dell'ente. Suggerisce, nelle more, di avvalersi per i servizi serali e notturni degli altri agenti di PL dotati dell'arma.

Risponde il Consigliere di maggioranza Brandolini osservando come si imponga l'assegnazione dell'arma al nostro vigile, il quale, diversamente, vedrebbe limitata la propria partecipazione alla convenzione e a tutti i servizi in essa previsti. Conclude affermando che, in sostanza, con il presente provvedimento il Comune si allinea agli altri enti aderenti alla convenzione.

Replica il Consigliere di minoranza Sforza sottolineando come, proprio perché il Comune aderisce ad una convenzione, debba essere sfruttata tale opportunità e quindi si debba ricorrere agli altri vigili dotati dell'arma.

Interviene il Consigliere di maggioranza Chiapperini per affermare come il vigile in servizio presso questo ente sia in possesso di tutti i requisiti per l'assegnazione dell'arma e come, pertanto, nulla osti a tale assegnazione. Conclude ravvisando nella posizione sostenuta dal Consigliere di minoranza Sforza una chiusura.

Replica il Consigliere di minoranza Sforza chiarendo di non aver mai messo in discussione il possesso dei requisiti da parte dell'agente di PL. Ricorda che il Consiglio Comunale è chiamato ad esprimersi sulla approvazione di un regolamento.

Esaurita la discussione,

Con la seguente votazione:

Consiglieri presenti n. 6

Consiglieri votanti n. 6

Astenuti n. 0

Voti favorevoli n. 5

Voti contrari n. 1 (Sforza)

D E L I B E R A

1. di autorizzare, per i motivi espressi in premessa, il porto dell'arma da parte del personale dell'Ufficio di Polizia Locale di questo Comune, agente di PL sig. Massimo Sassoni, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

2. di approvare il Regolamento in materia di armamento della Polizia Locale costituito da n. 11 articoli che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;

3. di dare informazione alla cittadinanza disponendo la pubblicazione permanente del presente regolamento sul sito del Comune;

4. di trasmettere la presente deliberazione al Prefetto ed al Questore della Provincia di Pavia;

5. di trasmettere copia del presente atto a tutti i Comuni aderenti alla convenzione per la gestione associata della funzione fondamentale: POLIZIA LOCALE.

Successivamente, con la seguente votazione:

Consiglieri presenti n. 6
Consiglieri votanti n. 6
Astenuti n. 0
Voti favorevoli n. 5
Voti contrari n. 1 (Sforza)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

REGOLAMENTO PER L'ARMAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

ART. 1

Fonti normative

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle seguenti fonti di diritto:

- D.M.I. 4 marzo 1987 n. 145;
- Legge 7 marzo 1986 n. 65
- R.D. 18 giugno 1931 n. 773
- R.D. 6 maggio 1940 n. 635
- Legge 25 marzo 1986 n. 85
- Legge 18 aprile 1975 n. 110 e successive modificazioni

ART. 2

Campo di applicazione

1. Il regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, la dotazione delle armi ed i servizi in armi e gli addetti alla Polizia Locale, fatte salve le disposizioni della legge 7 marzo 1986 n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.
2. I servizi armati possono essere eseguiti soltanto dagli appartenenti alla Polizia Locale rivestenti la qualifica di agenti di pubblica sicurezza.

ART. 3

Dotazione dell'arma e obblighi relativi all'uso

1. Gli appartenenti al servizio di Polizia Locale, cui è conferita in qualifica di agente di pubblica sicurezza, portano l'arma fornita dall'Amministrazione Comunale.
2. Il personale di cui sopra, porta l'arma nella fondina esterna indossando l'uniforme.
3. L'agente, può portare l'arma in modo non visibile, anche quando indossa l'uniforme.
4. Nell'ambito del territorio, tutti i servizi riguardanti l'attività della Polizia Locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa, polizia giudiziaria, di pronto intervento, di polizia stradale, di vigilanza e protezione del patrimonio comunale e dei servizi svolti di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, sono prestati da Ufficiali ed Agenti del Servizio di Polizia Locale, in possesso della qualità di Agente di P.S., con l'arma in dotazione salvo sia diversamente disposto dalla competente autorità.
5. E' fatto divieto di portare armi, in servizio diverse da quelle in dotazione, non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.
6. Nei casi in cui il personale di Polizia Locale sia autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi ai sensi del successivo art. 4, l'arma è portata in modo non visibile.
7. La responsabilità per l'uso non corretto dell'arma, ricade esclusivamente sull'operatore, per cui oltre alle eventuali sanzioni di carattere penale lo stesso potrà incorrere in quelle disciplinari in tal caso, l'Amministrazione Comunale comunicherà al Prefetto l'infrazione commessa ed i relativi provvedimenti adottati per quanto di competenza in ordine alla qualifica di agenti di pubblica sicurezza.

ART. 4

Assegnazione e modalità del porto dell'arma

1. Al personale adibito ai servizi di cui al precedente art. 3 è assegnata in via continuativa l'arma, n. 50 colpi e 2 caricatori, per ogni operatore, con provvedimento disposto dal Sindaco o dall'Assessore delegato da comunicarsi al Prefetto.
2. Il Sindaco denuncia, ai sensi dell'art. 38 del T.U. della legge di P.S., le armi acquistate per la dotazione degli addetti al Servizio di Polizia Locale, alla Stazione Comando Carabinieri competente per territorio.
3. Del provvedimento dovrà farsi menzione nel tesserino di identificazione o in altro documento che l'addetto dovrà portare sempre con sé.
4. In caso di assenza dal servizio per aspettativa, per motivi disciplinari, per ferie, l'arma rimane in custodia presso l'Ente in idonea cassaforte.
5. In caso di malattia, infortunio, l'arma dovrà essere ritirata, e depositata presso il Comando da personale di P.S. incaricato dal Sindaco;
6. Per i servizi di Polizia locale resi presso altri enti, o Comuni, mediante accordi convenzionati, o comandati con gli stessi, gli agenti di P.S. sono autorizzati a portare l'arma in dotazione presso il territorio Comunale in cui il servizio viene reso.

7. I servizi di rappresentanza, esplicati fuori del territorio del Comune, dagli addetti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di P.S., sono svolti di norma senza l'arma in dotazione.
8. La scorta alla bandiera ed al gonfalone è svolta da addetti, ai quali, è conferita in qualifica di agente di pubblica sicurezza armati.

ART. 5

Addestramento all'uso dell'arma

1. Il Comune provvede tramite apposita convenzione, all'iscrizione degli addetti alla Polizia Locale, agenti di pubblica sicurezza presso un poligono da tiro riconosciuto a termini di legge, così come previsto dalla normativa vigente.
2. La partecipazione periodica ai corsi di esercitazione per l'uso delle armi è obbligatoria.
3. Il Sindaco o un Assessore delegato, del Comune di appartenenza del personale di P.S., adotta i provvedimenti di sospensione del porto dell'arma nei confronti di coloro che non hanno volutamente partecipato alle esercitazioni e sono risultati inidonei.
4. Il Sindaco può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla Polizia Locale.
5. Le esercitazioni annue da effettuarsi presso un poligono di tiro non devono essere inferiori a uno e non superiori a quattro con n° 50 colpi sparati per ogni esercitazione.

ART. 6

Numero e tipologia delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Locale è pari al numero dei componenti in servizio di Polizia Locale in possesso della qualifica di pubblica sicurezza, da comunicare al Prefetto.
2. Il provvedimento dell'Amministrazione che fissa o modifica il numero complessivo delle armi in dotazione agli agenti di P.S. è comunicata al Prefetto.
3. Le caratteristiche delle armi da fuoco per la dotazione della Polizia Locale sono da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale previsto dall'art. 7 della legge n. 110 del 18/4/1975 e successive modificazioni.
4. L'ufficio di Polizia Locale deve essere dotato di cassaforte blindata dove sono depositate n. 20 (venti) colpi massimo di scorta per ogni arma in dotazione e fino ad un massimo complessivo di n. 100 (cento) colpi. Le chiavi della cassaforte sono in possesso esclusivo dei dipendenti individuati con atto del Sindaco, con qualifica di PS.

ART. 7

Sostituzione delle munizioni

1. Le munizioni assegnate agli addetti al Servizio, devono essere sostituite ogni tre anni, ed ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore. Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento.

ART. 8

Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

1. L'autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al poligono di tiro, è richiesta alla Questura competente.

ART. 9

Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza armi, tuttavia, il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della legge 8 marzo 1986, n. 65, che lo stesso sia svolto con armi.
2. Il Sindaco del Comune a cui appartiene l'operatore comunica al Prefetto di Pavia ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio da prestarsi e la durata presumibile della missione.

ART. 10

Rinvio a norme di legge e di regolamenti

1. Per le modalità e i casi di porto d'arma per la tenuta e la custodia delle armi e delle munizioni, per l'addestramento e per tutto quanto non è previsto in questo regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

E' comunicato inoltre al Prefetto di Pavia.

S. Damiano al Colle, 27/6/2013

LA SOTTOSCRITTA, IL CONSIGLIERE MARTINA CORDINI ED IL GRUPPO DI MINORANZA LISTA CIVICA "TRASPARENZA E COLLABORAZIONE PER SAN DAMIANO ESPRIMONO PARERE CONTRARIO ALL'ORDINE DEL GIORNO AVENTE COME OGGETTO: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ARMAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE"

- 1) COME GIÀ INDICATO NELLA DELIBERA N. 27 DEL 27 SETT 2010 PER PRINCIPIO CONTRARIA ALL'USO DELLE ARMI ~~(armamento comunale)~~
- 2) RISPONDERE IMMEDIATAMENTE ALLA RICHIESTA DATA 13 GIUGNO 2013 DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE
- 3) SE PROPRIO LA MAGGIORANZA AMMINISTRATIVA VOLEVA DOTARE IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE DI ARMA POTEVA E DOVEVA A NS AVVISO ALMENO VALUTARE L'OPERATO DELLA CONVENZIONE DI VIGILANZA APPROVATO NEL PRECEDENTE CONSIGLIO
- 4) "IL PREDETTO AGENTE È DI NORMA IMPEGNATO IN SERVIZI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DI SICUREZZA NONCHÉ IN SERVIZI DEL TERRITORIO CHE POSSONO DETERMINARE GRAVI RISCHI PER LA PERSONA"
- 5) VALUTEREMO I COSTI AL MOMENTO NON ALL'ORDINE DEL GIORNO CHE IL COMUNE DOVRA' SOSTENERE PER L'ARMAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

Fm Aurelio Sfriso

**COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE
PROVINCIA DI PAVIA**

**Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale
n. 30 del 27/06/2013**

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per l'armanento della Polizia Locale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, e 147/bis del D. Lgs. 267/2000 verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in esame.

Montù Beccaria, li 18 GIU. 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Roberto Melchionao



IL PRESIDENTE

F.to Cesarino Vercesi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to R. Beltrame

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio
li questo Comune il giorno - 3 LUG. 2013
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dall'Ufficio Comunale, li..... - 3 LUG. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to R. Beltrame

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- Comunicata al Prefetto di Pavia il.....- prot. n.....
- E' divenuta esecutiva per scadenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in data.....

Dall'Ufficio Comunale, li.....

IL SEGRETARIO COMUNALE